

## **REQUISITI E PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PUBBLICO DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ VALUTATIVE PER GLI ASPETTI DI CONTENUTO CURRICULARE E PROFESSIONALE NEI PROCESSI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E NELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

### **Art.1 – Requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico**

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco, con riferimento ad una o più sezioni, le persone che, alla data della richiesta, dispongano:

#### **a) di tutti i seguenti requisiti generali:**

- a1. avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o non avere la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi, purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Per i cittadini stranieri è obbligatorio il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dimostrato attraverso certificazione pubblica;
- a2. godere i diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- a3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti, né procedimenti amministrativi in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

#### **b) di uno o più fra i seguenti requisiti professionali specifici:**

- b1. dimostrabile esperienza professionale, della durata di almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci, maturata *i*) attraverso esercizio diretto di attività lavorative ricomprese nell'Area di attività per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco o *ii*) abilitazione al loro svolgimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti, coerente con il livello EQF dei profili per i quali si richiede l'esercizio delle attività valutative;
- b2. dimostrabile esperienza professionale, della durata di almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci, maturata *i*) attraverso esercizio di ruoli di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e/o formazione soggetti a controllo pubblico, inclusi fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua o *ii*) abilitati all'insegnamento, relativi a contenuti curriculari afferenti ad attività lavorative ricomprese nelle Aree di Attività e coerenti con il livello EQF dei profili per i quali si richiede l'esercizio delle attività valutative.

La dimostrazione del requisito dell'esperienza professionale avviene attraverso presentazione, in allegato alla richiesta di iscrizione all'elenco, di idonea documentazione almeno di parte seconda quale, a titolo indicativo e non esaustivo, contratti di lavoro, lettere di incarico, abilitazione

professionale, dalla quale si possano evincere i ruoli/le mansioni/le attività esercitate e, di norma, il relativo grado di autonomia nella loro realizzazione.

## **Art.2 – Modalità di iscrizione all’elenco**

La persona interessata all’iscrizione all’elenco presenta richiesta, all’Area Programmazione dell’offerta formativa e di orientamento, con riferimento alle sole Aree di attività associate a profili/unità di competenza del repertorio della Regione Lazio.

La domanda deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo: [programmazioneformazione@regione.lazio.legalmail.it](mailto:programmazioneformazione@regione.lazio.legalmail.it), in conformità alla modulistica di cui agli Allegati 2A, 2B e 2C del presente atto, specificando la/e sezione/i dell’elenco alla/e quale/i è interessato, allegando la documentazione obbligatoria e sottoscrivendo le relative dichiarazioni in essa richiamate.

L’allegato 2C deve essere inviato in formato Excel, reso disponibile sul sito regionale alla pagina dedicata.

L’istanza è presentabile in qualsiasi momento.

Le dichiarazioni effettuate dal richiedente in sede di richiesta di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. In caso di atti e/o dichiarazioni false, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Alla richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica non autenticata (fronte, retro) di un documento di identità del richiedente, in corso di validità. L’ufficio regionale competente in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra dichiarati, e di effettuare, ai sensi dall’articolo 71 del DPR n. 445/2000 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte.

La richiesta di iscrizione comporta la piena accettazione dei diritti, doveri ed obblighi di cui all’art. 3 del presente atto.

L’istruttoria di ammissibilità della richiesta è svolta – in fase di prima applicazione – dalla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio – Area Programmazione dell’Offerta formativa e di orientamento, che avrà facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Le istanze sono ritenute ammissibili solo se:

- pervenute secondo le modalità indicate dal presente articolo;
- presentate da richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’art.1.

Il procedimento si conclude con atto del Direttore regionale competente in materia di formazione, recante:

- comunicazione al richiedente, in caso di esito positivo, di iscrizione nell’elenco pubblico, con la notazione dei profili coerenti per livello EQF, rispetto ai quali è esercitabile la funzione valutativa;
- rigetto dell’istanza per motivi di inammissibilità, comunicato all’interessato ai sensi della legge 241/1990 e smi.

## **Art.3 – Diritti, doveri ed obblighi derivanti dall’iscrizione**

Gli operatori iscritti all’elenco pubblico operano nella funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale intervenendo in modo opzionale, nei processi di individuazione e validazione e obbligatoriamente quando è effettuata la valutazione

diretta nell'ambito del processo di validazione e quando è effettuata la procedura di certificazione; in entrambi i casi la funzione costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.

Ai fini del corretto esercizio del proprio ruolo, gli iscritti all'elenco partecipano obbligatoriamente ad attività informative e formative programmate e realizzate dalla Regione. La partecipazione alle attività è a titolo gratuito.

Gli operatori si impegnano altresì a:

- garantire il rispetto della *privacy* dei richiedenti il processo di validazione delle competenze e/o la procedura di certificazione delle competenze;
- operare nel rispetto dei principi etici e deontologici del ruolo;
- coordinarsi con l'addetto abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con il Presidente e gli eventuali altri membri della Commissione di certificazione a cui partecipano;
- garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e la loro auditabilità da parte della Regione;
- rispettare i principi della terzietà e dell'indipendenza, con riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e /o di conflitto di interesse con il soggetto titolato per il quale operano e/o con il richiedente.

È fatto obbligo agli operatori iscritti di comunicare all'ufficio regionale competente alla gestione dell'elenco ogni variazione delle informazioni fornite in sede di richiesta di iscrizione. In caso di accertate violazioni degli impegni e degli obblighi è facoltà della Regione procedere alla sospensione o alla revoca dell'iscrizione, fatti salvi in ogni caso i diritti dei richiedenti i servizi di validazione e certificazione delle competenze.

Le prestazioni svolte dagli operatori iscritti all'elenco sono retribuite dal soggetto titolato che se ne avvale nei modi, nei termini, negli standard di servizio e costo definiti dalle disposizioni regionali vigenti in materia di validazione e certificazione delle competenze, la cui definizione è demandata a successivo atto.

#### **Art.4 – Estensione dell'ambito dei profili professionali**

Sulla base dell'evoluzione dei contenuti del Repertorio regionale delle competenze e dei profili, la Regione procede d'ufficio all'estensione, nell'ambito delle Aree di Attività oggetto di abilitazione, ad ulteriori profili professionali, provvedendo alla notazione nell'elenco e informando l'interessato.

#### **Art.5 – Validità e mantenimento dell'iscrizione**

L'iscrizione all'elenco regionale è valida per cinque anni dalla data in cui è maturata. Il mantenimento per il successivo quinquennio avviene a fronte di esplicita richiesta scritta da parte dell'operatore riconosciuto, accompagnata da dimostrazione del mantenimento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

Decadono automaticamente dall'iscrizione all'elenco regionale gli operatori:

- per i quali sia accertata dalla Regione, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. l'insussistenza del possesso dei requisiti dichiarati e/o la violazione di doveri ed obblighi assunti;
- che, a richiesta di un soggetto titolato, neghino la propria disponibilità all'erogazione delle proprie prestazioni per più di due volte, senza poter dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

In caso di modifiche di un profilo professionale di cui al Repertorio regionale, la Regione richiede agli iscritti associati al profilo in oggetto, dimostrazione della effettiva sussistenza dei requisiti professionali specifici interessati dall'evoluzione dei contenuti professionali, assegnando un termine per la risposta. Nelle more della dimostrazione, la condizione di iscritto, per il profilo in oggetto, è sospesa.

In caso di mancata risposta o di assenza di dimostrazione dei requisiti, l'iscrizione per il profilo interessato è cancellata.

L'esito della procedura è comunicato dalla Regione all'operatore.

È facoltà dell'operatore chiedere alla Regione la sospensione dell'iscrizione all'elenco, indicando il periodo di durata della stessa, con domanda motivata, oppure la cancellazione. La Regione procede di conseguenza.

In caso di cancellazione, l'operatore non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi dalla stessa. L'operatore deve, nell'interesse dei destinatari, comunque portare a termine le attività valutative in corso.

#### **Art.6 – Azioni di informazione, accompagnamento e supporto**

Ai fini della maggiore efficacia della gestione dell'elenco, anche in ragione della natura dinamica del Repertorio delle competenze e dei profili, la Regione svolge azioni finalizzate:

- alla promozione dell'iscrizione all'elenco, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale;
- al corretto esercizio delle attività valutative, attraverso partecipazione degli iscritti a momenti informativi e formativi;

#### **Art.7 – Tutela della *privacy***

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali della Regione per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso.

La Regione acquisisce esplicito consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 2B).

Potranno esercitarsi i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del Regolamento 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### **Art. 8 – Responsabile del procedimento**

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.. Il responsabile del procedimento è l'Area Programmazione dell'Offerta formativa e di orientamento della Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio.

L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Area Programmazione dell'Offerta formativa e di orientamento.